



# **STAZIONE UNICA APPALTANTE - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI D'APPALTO**

## **Indice**

**Articolo 1 Forma e modalità di stipula dei contratti**

**Articolo 2 Contratti in forma pubblica amministrativa**

**Articolo 3 Contratti stipulati mediante scrittura privata**

**Articolo 4 Modalità elettronica**

**Articolo 5 Procedure**

**Articolo 6 Archiviazione e conservazione**

**Articolo 7 Stazione Unica Appaltante**



provincia di napoli

## **PROVINCIA DI NAPOLI**

**Dipartimento Procedure ad Evidenza Pubblica  
Direzione Stazione Unica Appaltante**

---

### **STAZIONE UNICA APPALTANTE - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI D'APPALTO**

#### **Articolo 1**

##### **Forma e modalità di stipula dei contratti**

I contratti di appalto sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente, o mediante scrittura privata.

Si potrà ricorrere alla stipula mediante atto pubblico notarile per ragioni dettate da esigenze straordinarie.

Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 il contratto può essere stipulato in modalità elettronica.

La determina a contrarre o la lettera di invito, stabiliscono, nel rispetto della presente disciplina e della normativa vigente, la forma e la modalità in cui il contratto dovrà essere stipulato.

#### **Articolo 2**

##### **Contratti in forma pubblica amministrativa**

I contratti di lavori, servizi e forniture aggiudicati a seguito di procedure aperte, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e a seguito di procedure ristrette ex art. 3, comma 38, del D.Lgs. 163/2006, espletate sia in modalità telematica che in modalità tradizionale, sono stipulati, di regola, in forma pubblica amministrativa.

I contratti di cui al presente articolo sono stipulati in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Il contratto in forma pubblica amministrativa è formato in unico originale.

Al contratto sottoscritto in forma pubblica amministrativa si applica la disciplina prevista dalla legge notarile di cui alla L. 89/1913, come modificata dal D.Lgs. 110/2010.

I suddetti contratti sono iscritti sul repertorio dei contratti in cui è parte l'Ufficiale rogante previsto dagli artt. 67 e 68 del DPR 131/1986.

Il repertorio, fino a nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, competente alla vidimazione ex art. 68, comma 1, del DPR 131/1986, è formato su supporto cartaceo.

#### **Articolo 3**

##### **Contratti stipulati mediante scrittura privata**

Sono stipulati mediante scrittura privata:

- i contratti di lavori, servizi e forniture aggiudicati a seguito di procedure negoziate, ex art. 3, comma 40, del D.Lgs. 163/2006;
- i contratti relativi all'adesione a convenzioni Consip;
- i contratti relativi a polizze assicurative;
- i contratti relativi ad affidamenti gestiti mediante la procedura MEPA;
- i contratti relativi a procedure gestite su piattaforme di soggetti aggregatori;
- gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi relativi a perizie di varianti di lavori pubblici ex art. 161 del DPR 207/2010, nonché a perizie di varianti di servizi e forniture ex art. 311 del DPR 207/2010.

Le scritture private sono stipulate, preferibilmente, in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4, ferma restando ogni diversa disciplina prevista per legge.

Nel caso di stipula in modalità analogica, fin quando consentito dalla legge vigente, dovrà esserne redatta copia conforme digitale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il contratto in forma di scrittura privata, se sottoscritto in modalità analogica, è formato in doppio originale.

I contratti di cui al presente articolo sono iscritti sul registro informatico istituito con deliberazione di G.P. n. 274 del 19/6/2014, secondo le modalità disciplinate dalla delibera medesima e dalle circolari attuative.

I contratti in forma di scrittura privata possono essere stipulati anche mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, in caso di acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'art. 14 del regolamento per il funzionamento del Servizio Provveditorato ed Economato approvato con deliberazione di C.P. n. 51 del 23/07/2010.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità elettronica**

Al contratto in modalità elettronica si applicano le disposizioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

La sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa avviene mediante l'apposizione di firme digitali delle parti e dell'ufficiale rogante ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

L'ufficiale rogante attesta la validità dei certificati di firma apposti dalle parti che sottoscrivono il contratto personalmente e in sua presenza.

L'ufficiale rogante appone la propria firma digitale dopo le parti e in loro presenza.

La sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata avviene mediante l'apposizione di firme digitali delle parti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Se al contratto elettronico deve essere allegato un documento redatto su supporto analogico, l'ufficiale rogante, in caso di ricorso alla forma pubblica amministrativa, ovvero il Dirigente che sottoscrive il contratto, in caso di ricorso alla scrittura privata, ne allega copia per immagine, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.

#### **Articolo 5**

##### **Procedure**

La procedura relativa alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa avviene a cura del Dipartimento Procedure ad Evidenza Pubblica - Direzione Stazione Unica Appalti.

In riferimento ai suddetti contratti, la Direzione SUA cura, inoltre:

- l'annotazione sul repertorio di cui al precedente articolo 2;
- la registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali.
- la trasmissione delle copie informatiche, corredate degli estremi di repertoriazione e registrazione al Dirigente che ha provveduto alla stipula, agli altri Dirigenti interessati all'esecuzione e al contraente privato.

In riferimento ai contratti stipulati in forma di scrittura privata la procedura per la stipula, nonché gli eventuali adempimenti inerenti la registrazione, l'assolvimento degli obblighi fiscali e la formazione e trasmissione di copie sono a cura della Direzione competente per l'attivazione dell'intervento.

#### **Articolo 6**

##### **Archiviazione e conservazione**

I contratti stipulati in modalità elettronica sono archiviati su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile.

La conservazione dei contratti formati in modalità elettronica avviene mediante l'utilizzo del software di gestione dei flussi documentali e con le modalità previste nel manuale di conservazione adottato dall'Ente.

L'archiviazione e conservazione degli originali analogici, compresi gli allegati ai contratti elettronici, avviene a cura della Direzioni competenti per la procedura di stipula.

#### **Articolo 7**

##### **Stazione Unica Appaltante**

Nell'ipotesi di attività contrattuale svolta in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2006 e della L. 56/2014, la presente disciplina

organizzativa costituisce linea di indirizzo, ferma restando la specifica regolamentazione da prevedersi all'interno delle singole convenzioni da stipularsi con gli enti aderenti.